

ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Fiorano Canavese (Torino)

Statuto comunale ai sensi del D.Lvo n. 267/2000

Indice

Titolo I

Principi generali

Art. 1 - Autonomia statutaria

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Art. 5 - Stemma e gonfalone

Art. 6 - Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 7 - Programmazione e cooperazione

Art. 8 - Statuto comunale

Art. 9 - Regolamenti

Art. 10 - Tutela dei dati personali

Art. 11 - Pari opportunità

Titolo II°

Ordinamento strutturale

Capo I°

Organi e loro attribuzioni

Art. 12 - Organi

Art. 13 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 14 - Sindaco

Art. 15 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 16 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 17 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 18 - Rappresentanza legale

Art. 19 - Vicesindaco

Art. 20 - Mozioni di sfiducia

Art. 21 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 22 - Consiglio comunale

Art. 23 - Sessione e convocazione

Art. 24 - Linee programmatiche di mandato

Art. 25 - Commissioni

Art. 26 - Consiglieri

Art. 27 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 28 - Gruppi consiliari

Art. 29 - Giunta comunale

Art. 30 - Composizione

Art. 31 - Nomina

Art. 32 - Funzionamento della giunta

Art. 33 - Competenze

Titolo III°

Istituti di partecipazione

Capo I°

Partecipazione e decentramento

Art. 34 - Partecipazione popolare

Art. 35 - Riunioni e assemblee

Capo II°

Associazionismo e volontariato

Art. 36 - Associazionismo

Art. 37 - Contributi alle associazioni

Art. 38 - Volontariato

Capo III°

Modalità di partecipazione

Art. 39 - Consultazione

Art. 40 - Petizioni

Art. 41 - Proposte

Art. 42 - Istanze

Art. 43 - Referendum

Art. 44 - Accesso agli atti

Art. 45 - Diritto di informazione

Art. 46 - Statuto dei diritti del contribuente

Capo IV°

Difensore civico

Art. 47 - Nomina

Art. 48 - Decadenza

Art. 49 - Funzioni

Art. 50 - Facoltà e prerogative

Art. 51 - Relazione annuale

Art. 52 - Indennità di funzione

Capo V°

Procedimento amministrativo

Art. 53 - Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 54 - Procedimenti ad istanza di parte

Art. 55 - Procedimenti ad impulso d'ufficio

Art. 56 - Determinazione del contenuto dell'atto

Titolo IV°

Attività amministrativa

Art. 57 - Obiettivi dell'attività amministrativa

Capo I°

Servizi pubblici e forme di gestione

Art. 58 - Servizi pubblici comunali

Art. 59 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 60 - Aziende speciali

Art. 61 - Strutture delle aziende speciali

Art. 62 - Istituzioni

Art. 63 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Capo II°

Cooperazione e accordi di programma

Art. 64 - Convenzioni

Art. 65 - Consorzi

Art. 66 - Accordi di programma

Titolo V°

Uffici e personale

Capo I°

Uffici

Art. 67 - Principi strutturali e organizzativi

Art. 68 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 69 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 70 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II°

Personale direttivo

Art. 71 - Direttore generale

Art. 72 - Compiti del direttore generale

Art. 73 - Funzioni del direttore generale

Art. 74 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 75 - Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 76 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 77 - Collaborazioni esterne

Art. 78 - Ufficio di indirizzo e controllo

Capo III°

Il Segretario comunale

Art. 79 - Segretario comunale

Art. 80 - Funzioni del segretario comunale

Capo IV°

La Responsabilità

Art. 81 - Responsabilità verso il comune

Art. 82 - Responsabilità verso terzi

Art. 83 - Responsabilità dei contabili

Titolo VI°

Patrimonio, finanza e contabilità

Art. 84 - Ordinamento

Art. 85 - Attività finanziarie del comune

Art. 86 - Amministrazione dei beni comunali

Art. 87 - Bilancio comunale

Art. 88 - Rendiconto della gestione

Art. 89 - Attività contrattuale

Art. 90 - Revisore dei conti

Art. 91 - Tesoreria

Art. 92 - Controllo economico della gestione

Titolo VII°

Disposizioni diverse

Art. 93 - Pareri obbligatori

Art. 94 - Regolamenti comunali

Art. 95 - Procedura per la formazione e approvazione dei regolamenti comunali

Art. 96 - Modalità per la revisione dello statuto

Art. 97 - Entrata in vigore dello statuto

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Autonomia statutaria

Il presente Statuto, nell'ambito del riconoscimento costituzionale delle autonomie locali, viene liberamente formato ed approvato dal Consiglio Comunale, costituisce fonte normativa primaria nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione e dei principi generali dell'ordinamento e, con i relativi poteri e istituti, realizza l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Principi generali

1. Il Comune di Fiorano Canavese è un comune democratico che persegue i valori di libertà, uguaglianza e giustizia sociale indicati dalla Costituzione Italiana e che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.

2. Il Comune è Ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.

3. Il Comune si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti locali.

4. Il Comune, considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per se e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

5. Il Comune rappresenta la comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Torino e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale; inoltre persegue e valorizza ogni forma di collaborazione e cooperazione con gli altri Enti locali.

Art. 3

Finalità

Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini singoli e associati alle scelte politiche e amministrative sostenendo e valorizzando l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) promuovere interventi di solidarietà nei confronti dei soggetti più deboli e attivare processi di sviluppo integrato delle infrastrutture e dei servizi pubblici rivolti al cittadino;

c) favorire il superamento di qualsiasi forma di discriminazione e consentire alle minoranze di usufruire dei diritti di cittadinanza sociale;

d) nell'ambito delle sue competenze, garantire il diritto alla salute, predisponendo anche con le strutture sanitarie idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della maternità e della prima infanzia;

e) operare per l'attuazione di un effettivo servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, ai portatori di handicap e a chi vive in situazioni di emarginazione sociale;

f) promuovere l'educazione al rispetto dell'ambiente e della natura e adottare le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente;

g) tutelare e promuovere lo sviluppo del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico, stimolando e sensibilizzando i cittadini alla conservazione e al restauro degli edifici, in particolar modo quelli del centro storico;

h) assicurare lo sviluppo culturale di tutta la comunità, la salvaguardia delle tradizioni locali e fa-

vorire la pratica delle attività sportive in tutte le sue forme ed espressioni. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune collabora con gli enti e le associazioni culturali, ricreative e sportive impegnate nelle attività suddette, promuovendo la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e assicurandone l'accesso e l'uso con specifici regolamenti;

i) attuare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali;

l) predisporre idonei piani di Protezione Civile da attuare al verificarsi di pubbliche calamità, coordinandosi con i Comuni limitrofi;

m) valorizzare lo sviluppo economico della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale privata alla realizzazione del bene comune;

n) valorizzare e tutelare la persona umana, la famiglia, la maternità e la paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nel compito di educare i figli e nel garantire loro il diritto allo studio, alla formazione culturale e professionale e, nei limiti consentiti dalle proprie competenze, mettendo a disposizione idonee strutture perché ciò possa realizzarsi.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 4,32; confina con i comuni di Lessolo, Ivrea, Banchette, Salerano, Samone, Loranze, Lugnacco ed Alice Superiore.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Marconi 27.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All'interno del territorio del comune di Fiorano non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni nucleari e scorie radioattive.

Art. 5

Stemma, gonfalone, fascia tricolore e distintivo del sindaco

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Fiorano Canavese.

2. Lo stemma e il gonfalone, concessi al Comune con Decreto Presidenziale del 24 aprile 2000, hanno le seguenti caratteristiche: "d'argento, al giglio di giardino, sradicato, di rosso, con quattro fiori sbocciati e tre in boccio, esso giglio accompagnato da quattro spighe di grano, d'oro, due a destra, due a sinistra, piegate a ventaglio, e con gli steli uniti alla base e nodriti nel lembo inferiore dello scudo. Ornamenti esteriori da Comune"; "drappo di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto".

3. La fascia tricolore, che è distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

5. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, e ogni volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

6. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 7

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione economica, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Torino e con la Regione Piemonte.

Art. 8

Statuto Comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i Regolamenti e gli atti degli organi istituzionali, amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla Legge.

3. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

Art. 9

Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla Legge e nel rispetto delle norme statutarie.

3. I Regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

4. I Regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettono in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art. 10

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Pari opportunità

Il Comune, al fine di favorire la pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Titolo II

Ordinamento strutturale

Capo I°

Organi e loro attribuzioni

Art. 12

Organi

1. Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo e di responsabile della Protezione Civile secondo le leggi dello Stato.

3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 13

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazioni palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'approvazione delle finalità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo la modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d'età.

4. I verbali delle sedute consiliari e i verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 14

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco provvede inoltre, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 15

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge 142/90, e successive modificazioni e integrazioni;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 16

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, definisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, S.p.a. e S.r.l. appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 17

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 18

Rappresentanza legale

1. Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile al Segretario Comunale in base ad una delega rilasciata dal Sindaco.

La delega può essere di natura generale, con essa il Sindaco assegna l'esercizio della rappresentanza per il compimento dei seguenti atti:

a) rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere, rinunciare agli atti;

b) stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

3. Il Sindaco può altresì delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

a) rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche,

b) stipulazioni di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di Comuni.

Art. 19

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 55/90 e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede altro Assessore.

3. Il conferimento delle deleghe agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 20

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 21

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorso venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato dal Consiglio Comunale.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in sua mancanza, dall'Assessore più anziano che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

Art. 22

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, in sua assenza al Vicesindaco, mancando an-

che il Vicesindaco, la presidenza del Consiglio Comunale spetta al Consigliere Anziano.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Apposito regolamento interno disciplina la convocazione e il funzionamento del Consiglio.

5. Il regolamento interno, di cui al precedente comma 4, deve in ogni caso disciplinare:

- a) la costituzione dei gruppi consiliari;
- b) le modalità di convocazione del Consiglio Comunale;
- c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
- d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale;
- f) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione se non con l'intervento di almeno un quarto dei Consiglieri, escluso il Sindaco.

6. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'Organo Consiliare.

7. Il Consiglio Comunale conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

8. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

9. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

10. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, calcolati senza tenere conto degli astenuti e di quanti abbiano votato scheda bianca, salvo i casi di maggioranza semplificata previsti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 23

Sessione e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno del numero totale dei Consiglieri assegnati.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. Per la notifica dell'avviso si fa riferimento all'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal

Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal senso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazioni del Messo Comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi il giorno dopo.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 24

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programma-

tiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del Consiglio.

Art. 25

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 26

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni, in generale, per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 27

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché delle aziende,

istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 28 del presente Statuto.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 28

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. E' istituita, presso il Comune di Fiorano Canavese la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere ai requisiti generali indicati all'art. 2 del presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto al servizio di segreteria del Comune.

5. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 29

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 30

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due ad un massimo di quattro Assessori, a discrezione del Sindaco, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 31

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta nominati dal Sindaco, vengono presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 32

Funzionamento della giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti della Giunta stessa e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti.

Art. 33

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore, ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Per quanto riguarda le competenze specifiche si fa riferimento al regolamento.

Titolo III°

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I°

Partecipazione e decentramento

Art. 34

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione popolare dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 35

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana e che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e lo spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Capo II°

Associazionismo e volontariato

Art. 36

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesto, il loro bilancio.

6. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse. Tali pareri devono pervenire all'Ente entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

7. Ciascuna associazione registrata ha diritto tramite il legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

8. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle associazioni.

Art. 37

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto dall'Ente contributi in denaro o in natura devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 38

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni del Comune.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Capo III°

Modalità di partecipazione

Art. 39

Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire

pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 40

Petizioni

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 45 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro quaranta giorni.

Art. 41

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro venti giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 42

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa tramite almeno un Consigliere comunale.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

Art. 43

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum, consultivi o propositivi su temi di interesse locale, di competenza comunale per un numero massimo di due richieste.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio Comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) espropriazione per pubblica utilità;
- e) designazioni e nomine.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 44

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco

del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente evidenziati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto stesso.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 45

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente. Su indicazione del Sindaco possono essere previsti ulteriori spazi.

3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e utilizzato ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 46

Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento, nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9)
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10)
- f) all'interpello del contribuente (art. 11 e 19)

Capo IV°

Difensore civico

Art. 47

Nomina

1. Il Consiglio Comunale, avendone valutata l'esigenza, può istituire la figura del Difensore Civico.

In tal caso può provvedere a nominarlo a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri oppure sceglierlo in forma di convenzionamento con altri Comuni, o con la Provincia di Torino.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i parlamentari - i Consiglieri regionali - provinciali e comunali - i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane - i membri del comitato regionale di controllo - i ministri di culto - i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario Comunale.

Art. 48

Decadenza

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 49

Funzioni

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il regolamento.

3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e

può dare consigli ed indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il Difensore Civico deve vigilare affinché siano riconosciuti a tutti i cittadini i medesimi diritti garantendo il proprio interessamento a vantaggio di chiunque gli si rivolga.

5. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali con le modalità stabilite dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 50

Facoltà e prerogative

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore Civico, nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data delle riunioni.

Art. 51

Relazione annuale

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Difensore Civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.

Art. 52

Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente del Consiglio Comunale.

Capo V°

Procedimento amministrativo

Art. 53

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 54

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 55

Procedimenti ad impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanza, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì chiedere, nello stesso termine, di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 43 dello Statuto.

Art. 56

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Titolo IV°

Attività Amministrativa

Art. 57

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, e con la Provincia.

Capo I°

Servizi pubblici e forme di gestione

Art. 58

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali, a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi gestiti con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 59

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 60

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali ispirano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 61

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, nonché coloro che sono in lite con l'azienda, i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

6. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.

7. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

8. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 62

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato. L'organo di revisione economico - finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 63

Società' per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà obbligatoriamente essere maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'inten-

resse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Capo II°

Cooperazione e accordi di programma

Art. 64

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 65

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 43 del presente Statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 66

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della Legge 8 giugno 1990, n° 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della Legge n° 127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Titolo V°

Uffici e personale

Capo I°

Uffici

Art. 67

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 68

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 69

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito

di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 70

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione in rappresentanza dell'Ente dei contratti già approvati compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II°

Personale direttivo

Art. 71

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato

apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 72

Compiti del direttore generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 73

Funzioni del direttore generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici, dei servizi e di tutto il personale e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi e di tutto il personale;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente

assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) presiede le commissioni di gara e di concorso, assume la responsabilità dei relativi procedimenti e propone alla Giunta la designazione degli altri membri.

Art. 74

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore se nominato, dal Segretario Comunale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 75

Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi, nei casi in cui le funzioni non vengano assegnate al Segretario, stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- b) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- c) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- d) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- f) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 delle Legge n° 142/90;
- g) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
- h) forniscono al Direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- i) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 76

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 77

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 78

Ufficio di indirizzo e controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92.

Capo III°

Il Segretario comunale

Art. 79

Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 80

Funzioni del segretario comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco, e può esercitare tutte le funzioni proprie del Direttore Generale.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Capo IV°

La Responsabilità

Art. 81

Responsabilità verso il comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 82

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel

caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il Dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 83

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Titolo VI°

Patrimonio, finanza e contabilità

Art. 84

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 85

Attività finanziarie del comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 86

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente e la conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del Titolo III° del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 87

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi. Su ogni proposta sottoposta alla Giunta o al Consiglio comportante impegno di spesa o di diminuzione di entrata, deve essere espresso il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 88

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 89

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa e, in mancanza dello stesso, dal Sindaco.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 90

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 91

Tesoreria

1. L'attività finanziaria del Comune viene espletata attraverso un servizio di tesoreria con le modalità previste dalla legge in materia di ordinamento finanziario e del regolamento comunale di contabilità.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 92

Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei conti.

Titolo VII°

Disposizioni diverse

Art. 93

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1 - 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della Legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 94

Regolamenti comunali

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, vengono emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) devono avere carattere di generalità;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa dal Consiglio Comunale, motivata da esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con la Legge 8 giugno 1990, n° 142, e con le disposizioni del presente Statuto.

Art. 95

Procedura per la formazione e approvazione dei regolamenti comunali

1. L'iniziativa per la formazione e l'adozione di nuovi regolamenti comunali spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini ai sensi del precedente art. 43.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti comunali sono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ai sensi del primo comma dell'art. 47 della Legge 142/90.

Art. 96

Modalità per la revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di revisione o di integrazione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale a scrutinio palese, con il voto favorevole dei due

terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le deliberazioni sono approvate se si ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata nell'ambito della stessa legislatura.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è proponibile se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 97

Entrata in vigore dello statuto

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti Comunali.

2. Il presente Statuto Comunale entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

1

Comune di Vignolo (Cuneo)

Statuto comunale (approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 30 del 22/07/2003)

Indice

Titolo I

Principi fondamentali

Art. 1 - Definizione

Art. 2 - Autonomia

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Svolgimento dell'attività amministrativa

Art. 5 - Sede e Albo Pretorio

Art. 6 - Territorio

Art. 7 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore-Distintivo del Sindaco

Art. 8 - Pari opportunità

Art. 9 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

Art. 10 - Tutela dei dati personali

Titolo II

Organi istituzionali del Comune

(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I

Consiglio comunale

Art. 11 - Funzione del Consiglio Comunale

Art. 12 - Elezione - Composizione - Presidenza - Competenze

Art. 13 - Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 14 - Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri
 Art. 15 - Sessioni del Consiglio
 Art. 16 - Esercizio della potestà regolamentare
 Art. 17 - Commissioni
 Capo II
 Sindaco e Giunta
 Art. 18 - Il Sindaco e le sue attribuzioni
 Art. 19 - Dimissioni del Sindaco
 Art. 20 - Vice Sindaco
 Art. 21 - Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
 Art. 22 - Nomina della Giunta
 Art. 23 - La Giunta - Composizione e presidenza
 Art. 24 - Competenze della Giunta
 Art. 25 - Funzionamento della Giunta
 Art. 26 - Cessazione dalla carica di assessore
 Art. 27 - Decadenza della Giunta
 Titolo III
 Istituti di partecipazione e di garanzia
 Capo I
 Partecipazione dei cittadini, riunioni, assemblee, consultazioni, istanze, petizioni e proposte
 Art. 28 - Partecipazione dei cittadini
 Art. 29 - Riunioni e assemblee
 Art. 30 - Consultazioni
 Art. 31 - Istanze e petizioni
 Art. 32 - Proposte
 Capo II
 Referendum
 Art. 33 - Oggetto del referendum
 Art. 34 - Iniziativa referendaria
 Art. 35 - Disciplina del referendum
 Art. 36 - Effetti del referendum
 Titolo IV
 Patrimonio - Finanza - Contabilità
 Art. 37 - Demanio e patrimonio
 Art. 38 - Ordinamento finanziario e contabile
 Titolo V
 I Servizi
 Art. 39 - Forme di gestione
 Art. 40 - Gestione in economia
 Art. 41 - Aziende speciali
 Art. 42 - Istituzioni
 Art. 43 - Società
 Art. 44 - Concessioni a terzi
 Titolo VI
 Forme di associazioni e di cooperazione
 Accordi di programma
 Art. 45 - Convenzioni
 Art. 46 - Accordi di programma
 Titolo VII
 Uffici e personale - Segretario comunale

Capo I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 47 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Art. 48 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 49 - Organizzazione del personale

Art. 50 - Incarichi esterni

Capo II

Segretario comunale

Art. 51 - Segretario comunale - Direttore generale

Art. 52 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 53 - Avvocazione

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 54 - Entrata in vigore

Art. 55 - Modifiche dello Statuto

Titolo I

Principi fondamentali

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Vignolo è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, della Regione e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.

2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

3. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, sia nazionali sia estere, nei limiti e nel rispetto degli accordi inter-

nazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

5. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici, della cultura, della lingua e delle tradizioni locali, delle risorse naturali e ambientali.

6. Il Comune promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione e sostiene la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, ponendosi come agenzia di promozione di iniziative culturali ed economiche.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a fornire con chiarezza e cortesia tutte le informazioni richieste riguardanti la vita amministrativa del Comune, provvedendo alle istanze degli interessati.

Art. 5

Sede e Albo Pretorio

1. La sede del Comune è sita in Via Roma n. 6. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al secondo comma, per particolari motivi, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

4. All'esterno del palazzo comunale sono esposte permanentemente le bandiere dell'Europa, dell'Italia e della Regione Piemonte.

5. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

6. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

Art. 6

Territorio

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal concentrico, dalle frazioni, dalle borgate e dagli agglomerati compresi nel territorio.

2. Il territorio del Comune si estende per 8 chilometri quadrati ed è confinante con il Comune di Cervasca a Nord, con il Comune di Cuneo a est, con il Comune di Borgo San Dalmazzo a sud, con il Comune di Roccaspavera a ovest.

Art. 7

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Vignolo" e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11 ottobre 1983. Nelle cerimonie e nelle altre pub-

bliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con medesimo D.P.R. 11/10/1983. Il gonfalone può uscire dalla Casa Comunale solo se accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato. La delega potrà essere concessa anche oralmente.

2. La fascia tricolore è il distintivo del Sindaco.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 8

Pari opportunità

1. Il Comune, nel rispetto delle norme sulla pari opportunità tra uomini e donne.

a) garantisce il libero accesso degli uomini e delle donne a tutte le cariche ed a tutte le funzioni della vita comunale;

b) assicura pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle

direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione dei propri dipendenti, uomini e donne, ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 9

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune in proprio o in collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, promuove gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale.

Art. 10

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II

Organi istituzionali del Comune (Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I

Consiglio Comunale

Art. 11

Funzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico - amministrativo del Comune e ne esercita il controllo.

Art. 12

Elezione - Composizione - Presidenza - Competenze

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco al quale sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidenza del Consiglio sono esercitate dal vice-sindaco.

3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare tre o più rappresentanti presso un singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

5. Il Consiglio può invitare i propri rappresentanti a relazionare per iscritto od oralmente sull'operato degli enti in cui sono stati nominati.

Art. 13

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida degli eletti, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice-sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, tenendo conto delle risorse finanziarie necessarie ed evidenziando le priorità.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio triennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- tre giorni prima per la convocazione in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

- il giorno di consegna non viene computato;

b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di:

- n. sei Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. quattro Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

c) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

d) prevedere per la validità delle delibere il voto a maggioranza semplice, salvi i casi previsti dalla legge o dal presente statuto in cui sono richieste maggioranze particolari;

e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, agli interventi;

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 15

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale, e della relazione revisionale e programmatica.

d) Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

e) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima nel caso di sessione straordinaria e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Art. 16

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segrete-

ria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 17

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito provvedimento consiliare.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Capo II

Sindaco e Giunta

Art. 18

Il Sindaco e le sue attribuzioni

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Il Sindaco è il referente naturale di tutti i cittadini.

7. Ha la rappresentanza generale dell'Ente con facoltà di delega.

8. Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.

9. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta.

10. Impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

11. Convoca i comizi per i referendum consultivi.

12. Adotta ordinanze.

13. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali.

14. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende pubbliche, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.

15. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione.

16. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.

17. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.

18. Propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede.

19. Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori o a consiglieri comunali. Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 19

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte dal Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili.

Art. 20

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni. La sostituzione opera anche nel caso in cui il Sindaco debba assumere provvedimenti relativi alla sua persona o a parenti e affini fino al quarto grado.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco o alla nomina del Commissario.

Art. 21

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori di cui al primo comma devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai prov-

vedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 22

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, discendente o ascendente, parente ed affine fino al terzo grado con il Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 23

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro assessori compreso il Vice Sindaco. La scelta del numero degli assessori è lasciata alla valutazione del Sindaco che la può modificare in qualunque momento.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 24

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale.

Art. 25

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco, per gravi motivi o per venir meno del rapporto fiduciario, può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne riferisce, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 27

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Titolo III

Istituti di partecipazione e di garanzia

Capo I

Partecipazione dei cittadini - riunioni - assemblee - consultazioni - istanze, petizioni e proposte

Art. 28

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini singoli e associati.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutte le organizzazioni, purché aperte, trasparenti e con ordinamento interno a base democratica, il cui atto costitutivo e relativo statuto siano stati comunicati all'Amministrazione.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, singoli o associati, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione, compatibilmente con le proprie esigenze, di tutti i cittadini, singoli o associati, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, anche per categorie:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e decisioni.

Art. 30

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, anche per categorie, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 31

Istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione singolarmente mediante istanze e collettivamente mediante petizioni per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre necessità individuali o collettive.

2. L'istanza o la petizione è esaminata dall'organo o dal funzionario competente entro sessanta giorni dalla presentazione e ad essa deve essere data una risposta entro i successivi 30 giorni.

3. Ciascun consigliere in qualunque momento lo richieda, ha diritto di avere un elenco aggiornato delle istanze e delle petizioni presentate.

Art. 32

Proposte

1. Le proposte per l'adozione di atti amministrativi dovranno essere sottoscritte almeno da 150 elettori e sono inoltrate all'organo competente. La proposta è esaminata dall'organo o dal funzionario competente entro sessanta giorni dalla presentazione e su di essa ci si deve pronunciare con provvedimento motivato.

2. In caso di rigetto la motivazione deve essere ampia ed esauriente.

Capo II

Referendum

Art. 33

Oggetto del referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

Art. 34

Iniziativa referendaria

1. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il venti per cento del corpo elettorale;
- b) Il Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.

2. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 35

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 36

Effetti dei referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti d'indirizzo entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.

Titolo IV

Patrimonio - finanza - contabilità

Art. 37

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali e le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 38

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
 2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 3. La revisione economico - finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
- Il regolamento di cui al comma 2 disporrà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Titolo V

I Servizi

Art. 39

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) a mezzo di azienda speciale;

- c) a mezzo di istituzione;
- d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune;
- e) in concessione a terzi.

Art. 40

Gestione in economia

1. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 41

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di soggettività giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 42

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 43

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse Pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria.

Art. 44

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Titolo VI

Forme di associazione e di cooperazione

Accordi di programma

Art. 45

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 46

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Titolo VII

Uffici e personale - Segretario comunale

Capo I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 47

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 48

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di profes-

sionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa.

Art. 49

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Sono applicati i contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici

interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 50

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Capo II

Segretario comunale

Art. 51

Segretario comunale - Direttore generale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

5. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000.

6. In relazione al combinato disposto dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 107, comma 2 e 3, del citato D.Lgs. 267/2000.

Art. 52

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale.

Art. 53

Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco fissa un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la

competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 54

Entrata in vigore

1. Dopo l'esecutività della deliberazione il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 55

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

2

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Tariffe di consumo acqua potabile per l'utenza dell'acquedotto di Saluzzo (CN)

Il Comune di Saluzzo determina le seguenti tariffe massime per l'erogazione acqua potabile agli utenti dell'Acquedotto di Saluzzo con decorrenza 01 luglio 2002.

Uso domestico:

- agevolata fino a 30 mc/semestre	Euro/mc 0,17600
- base da 31 a 45 mc/semestre	Euro/mc 0,31000
- 1° supero oltre 45 mc/semestre	Euro/mc 0,42300

Usi diversi dal domestico:

Allevamento animali:

- base da 0 a 45 mc/semestre	Euro/mc 0,15500
------------------------------	-----------------

- 1° supero oltre 45 mc/semestre	Euro/mc 0,21200
Uso artigianale, commerciale, industriale:	
- base fino a 45 mc/semestre	Euro/mc 0,31000
- 1° supero oltre i 45 mc/semestre	Euro/mc 0,42300
Quota fissa per u.i. - annuale	
Fascia 1 da mc 0 a mc 1200	Euro/cad 3,36784
Fascia 2 da mc 1200 a mc 6000	Euro/cad 5,61306
Fascia 3 da mc 6000 a mc 18000	Euro/cad 14,96816
Fascia 4 oltre mc 18000	Euro/cad 29,93632
Bocche antincendio semestrale	Euro/cad 9,37500
Tariffa servizio fognatura	Euro/mc 0,08780
Tariffa servizio depurazione	Euro/mc 0,25823

1

ALTRI ANNUNCI

Azienda ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo

Avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di bene immobile

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, il giorno 21 ottobre 2003, alle ore 9,00 nel Salone di Rappresentanza sito al 1° piano della propria sede in Cuneo, via Michele Coppino 26, procederà - sotto la presidenza del Direttore Amministrativo all'uopo delegato con deliberazione n. 584 del 22.08.03 alla vendita, con il sistema dell'asta pubblica di cui all'art. 73 lettera c) e 76 del R.D. 23.5.24 n. 827 e successive integrazioni e modificazioni (offerte segrete in aumento rispetto al prezzo di base d'asta) dell'immobile località "Cascina Tetto Giampol" in Cuneo, (già II lotto nel bando del 10.06.2003), individuato in catasto terreni come segue:

Lotto unico

Foglio	Numero	Superficie	qualità	cl.	R.D.	R.A.
93	36	Ha 1.42.49	s.i.a.	3	Euro 110,38	58,87
94	78	Ha 1.05.94	s.i.a.	3	Euro 82,07	Euro 43,77
94	343	Ha 2.99.76	s.i.a.	3	Euro 232,22	Euro 123,85

Per complessivi ha. 5.48.19, pari a giornate piemontesi 14,38.

Prezzo di base d'asta Euro 678.624,36 (al netto degli oneri fiscali)

Condizioni particolari

L'aggiudicazione del lotto avverrà alle seguenti condizioni da riportare nell'atto pubblico di trasferimento: L'aggiudicatario del lotto unico, riconoscendo sin d'ora sussistere i presupposti previsti dall'art. 1068 comm. 2° e 3° cod. civ., non potrà opporsi alla richiesta del proprietario del mappale 344 del foglio 94 di trasferire la strada ivi insistente e la relativa servitù di passaggio, sul contiguo mappale 343 del foglio 94, alla distanza di metri sei, misurati dal ciglio verso notte dell'attuale strada e con tracciato parallelo alla medesima.

Il suddetto immobile è stato trasferito all'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo in forza dei DD.P.G.R. n. 2551/95 e n. 1544/96, successivamente integrati e modificati con determinazione regionale n. 351 del 12.01.98, in attuazione del D. Leg.vo 30.12.92 n. 502, come modificato dal D. Leg.vo 7.12.93 n. 517. L'aggiudicatario del lotto unico prende atto che il terreno oggetto dell'asta, è stato concesso in affitto a coltivatore diretto, con assistenza della organizzazione professionale agricola (Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cuneo), con contratto in deroga a sensi dell'art. 45 della legge 203/1982, che avrà scadenza al 10.11.2003 (San Martino). L'aggiudicatario riconosce che nessun diritto potrà vantare nei confronti dell'ente proprietario, nel caso in cui gli aventi diritto esercitino la prelazione, e di avere diritto soltanto alla restituzione del deposito cauzionale, non potendo avanzare alcun'altra pretesa nei confronti

dell'ente. L'aggiudicatario riconosce che l'Ente venditore non potrà essere soggetto a garanzia alcuna nei suoi confronti, nel caso dovessero subire l'evizione, in tutto o in parte, del terreno a lui aggiudicato, per effetto di retratto esercitato da altri aventi diritto alla prelazione agraria, potendo in tal caso pretendere, a sensi dell'art. 1488 1° comm. cod. civ. soltanto la restituzione del prezzo pagato, senza alcun risarcimento danni a qualsiasi titolo. L'immobile sarà venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni in cui si trova, con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli imposti dalle vigenti leggi.

Deposito cauzionale.

Per la partecipazione alla gara è richiesto il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dell'offerta, nella seguente misura:

Lotto unico: Euro 67.862,44

Il pagamento del deposito cauzionale, come sopra determinato, va effettuato esclusivamente mediante versamento presso la Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle: B.R.E. Banca - Banca Regionale Europea - Tesoreria via Luigi Gallo 1 - Cuneo - c/c bancario n. 30005 - ABI 6906 - CAB 10201, che rilascerà apposita ricevuta comprovante l'avvenuto deposito.

Modalità di presentazione delle offerte.

Le offerte, a pena di esclusione, devono essere redatte e presentate con le modalità di cui appresso. Dovrà essere preventivamente documentato l'avvenuto deposito cauzionale. Non è consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello stesso soggetto; non è consentita la presentazione di offerte nel corso della pro-

cedura d'asta e dopo la data di scadenza del relativo termine di presentazione. In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'ente. Non sono ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato. Per prendere parte all'asta gli interessati dovranno far pervenire - a mano o mediante raccomandata a.r. - presso l'ente proprietario, perentoriamente e a pena di esclusione entro il termine prefissato nel bando, un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà apporsi l'esatta denominazione del mittente, nonché la seguente dicitura: "Offerta per asta pubblica per la vendita di immobile - Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo - Lotto unico". L'offerta dovrà:

- essere redatta in carta legale da Euro 10,33;
- indicare: per le persone fisiche, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale dell'offerente o degli offerenti; per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;
- recare in cifre e in lettere il prezzo offerto superiore a quello fissato di base d'asta (in caso di discordanza prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'Azienda);
- essere datata e sottoscritta.

L'offerta dovrà essere inserita in una busta sigillata e controfirmata lungo i lembi, contrassegnata sul recto con la dicitura: "Asta pubblica per la vendita di immobile - offerta per il lotto unico". La busta contenente l'offerta dovrà essere chiusa in un plico al cui interno, in altra busta recante all'esterno la dizione "documenti", dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1. ricevuta in originale rilasciata dall'Istituto Tesoriere comprovante l'eseguito deposito della somma stabilita a garanzia dell'offerta;

2. per le ipotesi di partecipazione all'asta di Società o Ditte: dichiarazione sostitutiva in bollo nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.00 n. 445, da cui risultino l'iscrizione della società o della ditta alla C.C.I.A.A. ed il nominativo della persona designata a rappresentarla ed impegnarla legalmente. La dichiarazione deve evidenziare, altresì, che la Società o la Ditta non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato;

3. dichiarazione sostitutiva, in competente bollo, nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.00 n. 445, nel caso di partecipazione di persone fisiche, dalla quale risulti che l'offerente o gli offerenti non abbiano subito condanne per delitti che comportano incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

4. procura speciale in originale o copia autenticata (nel caso in cui si renda necessario);

Se l'offerente è società semplice, associazione o ente od organizzazione priva di personalità giuridica, dovrà presentare dichiarazione ai sensi dell'art. 1, lett. g), del D.P.R. n. 403/1998, da cui risulti che i soci della società semplice, i componenti dell'associazione o i rappresentanti dell'ente non si trovino in condizione di non poter contrattare con la Pubblica Amministrazione per aver riportato condanne penali definitive. Sono ammesse offerte per procura ma non sono ammesse offerte per persona da nominare, ai sensi dell'art. 1401 e segg. codice civile. La procura dovrà essere conferita con atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata da notaio e trasmessa in originale o copia autentica. L'ente

proprietario si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dall'offerente anche successivamente all'aggiudicazione e alla stipulazione del contratto di compravendita. Resta inteso che la mancata veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la rescissione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salvo comunque le responsabilità penali. L'ente, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale prestato, salvo comunque il diritto al maggior danno. Il plico dovrà pervenire esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato a mezzo del servizio postale - raccomandato con A/R o a mezzo agenzia autorizzata ovvero recapitato direttamente - tassativamente entro le ore 17,00 del 20 ottobre 2003 al seguente indirizzo: Direzione Generale Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, via Michele Coppino 26 - 12100 Cuneo. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro le ore ed il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione dell'offerta. In tal caso farà fede unicamente il timbro, con indicazione della data e dell'ora di arrivo, apposti sul plico medesimo dal protocollo. Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini fissati o sul quale non siano apposte le diciture relative al mittente o alla specificazione dell'immobile cui l'offerta si riferisce. Determina l'esclusione dall'asta pubblica la circostanza che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna, debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e recante la dicitura prescritta, ovvero la circostanza che, nella predetta busta interna, sia inserito un qualsiasi altro documento; sarà comunque esclusa dall'asta l'offerta nel caso manchi anche uno solo dei documenti richiesti.

Modalità di aggiudicazione.

L'aggiudicazione ad unico incanto, salvo l'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto, verrà fatta a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta rispetto al prezzo base. Si procederà all'aggiudicazione anche quando verrà presentata una sola offerta giudicata valida ai sensi dell'art. 65, nn. 9 e 10, del R.D. n. 827/1924. Nel caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77, del R.D. n. 827/1924. L'offerta si considera vincolante per l'offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione fino al 120° giorno successivo all'aggiudicazione e, comunque, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla presentazione dell'offerta. Dell'esito della gara sarà redatto regolare processo verbale. Il verbale d'asta non tiene luogo né ha valore di contratto. Gli effetti traslativi si produrranno al momento della stipula del contratto di compravendita. L'ente proprietario, pertanto, non assumerà verso l'aggiudicatario alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto. L'aggiudicatario deve ritenersi vincolato sin dal momento della chiusura della seduta pubblica della gara, mentre tale vincolo sorgerà per l'Amministrazione solo al momento dell'adozione della deliberazione di recepimento dell'aggiudicazione e previo accertamento del rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa antimafia (D. Leg.vo 8.8.94 n. 490). L'aggiudicazione dei terreni agricoli, è subordinata alla condizione sospensiva, dipendente dal diritto di prelazione spettante agli affittuari, aventi i requisiti di legge, ai quali verrà

notificato il verbale di aggiudicazione che tiene luogo della notifica del compromesso prevista dall'art. 8, 4° comma L. 26.5.65 n. 590, come sostituito e modificato dall'art. 8 L. 14.8.71 n. 817. Ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara, verrà rilasciata, dichiarazione di svincolo del deposito cauzionale eseguito. Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ente per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta.

Modalità di pagamento. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto, in un'unica soluzione, all'atto della stipula del contratto di compravendita con l'ente. Il deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario in valuta legale verrà introitato a titolo di acconto sul prezzo. L'aggiudicatario è, inoltre, tenuto a corrispondere, al momento della stipula dell'atto, tutte le spese relative alla presente procedura e alla vendita - quali a titolo esemplificativo, spese anticipate per la pubblicità dell'avviso d'asta, bolli, accessori, imposte, tasse, onorari notarili ed oneri di qualsiasi genere - senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

Documentazione necessaria per la stipula del contratto di compravendita.

Nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo, laddove previsto dalla normativa vigente):

a) certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, Sezione Fallimentare, e certificato equipollente per le imprese straniere non aventi sede in Italia, dal quale risulti che l'Impresa non si trovi in stato di fallimento, amministrazione controllata, concordato, liquidazione, cessazione di attività o qualsiasi altra situazione equivalente e che non sia in corso alcuna procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali assimilabili;

b) b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, emesso in data non anteriore a 3 (tre) mesi dalla data di aggiudicazione, o per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente ovvero la documentazione occorrente per la richiesta della certificazione antimafia da parte dell'ente proprietario.

Stipula del contratto di compravendita.

L'Atto Notarile di compravendita tra l'Ente e l'aggiudicatario sarà stipulato entro 90 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo dell'aggiudicazione, salvo l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto.

Nel caso di mancata stipulazione per fatto dell'aggiudicatario, entro il termine di 90 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario si intenderà decaduto dalla gara e l'Ente incamererà l'intero deposito cauzionale prestatato, a titolo di penale irriducibile, salvo comunque il diritto al maggior danno.

Visione documenti.

Eventuali richieste di chiarimenti e di esame dei documenti riguardanti il procedimento di gara potranno essere rivolte alla Direzione Amministrativa (via M. Coppino 26 Cuneo - tel. 0171/641344) tutti i giorni, esclusi sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle

ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00. Indirizzo Internet <http://www.scroce.sanitacn.it>

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo si riserva di modificare, sospendere e revocare il presente avviso.

Cuneo, 2 settembre 2003

Il Direttore Generale
Fulvio Moirano

1

ASL n. 21 - Casale Monferrato (Alessandria)

Asta pubblica per la vendita di terreno edificabile sito in Torino, C.so Francia angolo C.so Marche - Secondo esperimento di gara - Sospensione procedura

ASL 21 - Viale Giolitti, 2; 15033 Casale Monferrato - tel. 0142.434277 fax 0142.434390; web: www.asl21.piemonte.it

L'Azienda Sanitaria Locale n. 21 di Casale Monferrato ha disposto la sospensione dei termini dell'asta pubblica sopra titolata.

I nuovi termini dell'asta verranno comunicati con le stesse modalità del bando iniziale.

Il Direttore Generale
Carla Peona

2

Comune Alessandria

Avviso di deposito degli atti relativi alla espropriazione dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica della sponda sinistra del fiume Tanaro nel tratto compreso tra il ponte Cittadella e l'Autostrada Torino- Piacenza

Il Dirigente

(omissis)

rende noto

- che sono depositati presso questo Comune - Servizio contratti - Ufficio Agenti Notificatori, per la durata di quindici giorni consecutivi, decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, i seguenti documenti, tendenti ad ottenere l'espropriazione, ai sensi delle leggi n. 2359/1865 e n. 865/1971, degli immobili indicati nel piano particellare, interessati dai lavori di cui all'oggetto:

- 1) Deliberazione G.C. n. 273 del 16.5.2000;
- 2) Deliberazione G.C. n. 209 del 10.6.2003;
- 3) Piano particellare espropri tavola n. 1;
- 4) Piano particellare espropri tavola n. 2;
- 5) Elenco ditte espropriande;
- 6) Relazione tecnico descrittiva;
- 7) Relazione idraulica;
- 8) Studio di fattibilità ambientale;
- 9) Corografia;
- 10) Stralcio Piano Regolatore Generale;
- 11) Planimetria generale;

- che, entro il termine di quindici giorni dall'inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte, che avverrà l'11.9.2003, chiunque abbia interesse può proporre osservazioni scritte indirizzate a: Comune di Alessandria - Servizio Contratti citando come oggetto: lavori di sistemazione idraulica sponda sinistra fiume Tanaro;

- che copia del presente avviso sarà notificata agli espropriandi nelle forme di legge.

Alessandria, 5 agosto 2003

Il Dirigente
Marco Neri

3

Comune di Beinasco (Torino)

Avviso ai creditori. Lavori di demolizione del Palazzo Comunale in piazza Alfieri Beinasco

Il Responsabile del Servizio, in esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (Regolamento di attuazione alla Legge 109/94 e s.m.i.), invita tutti coloro che, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni relativi, vantano crediti verso l'impresa CO.RE.MO.T., con sede in Torino p.zza Bengasi n. 14, esecutrice dei lavori di "Demolizione del Palazzo Comunale in piazza Alfieri Beinasco", assunti con contratto Rep. Atti n. 3566 del 30.4.2003, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Responsabile del Procedimento
Piero Beltramino

4

Comune di Borgomanero (Novara)

Deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 23.7.2003 "Regolamento edilizio approvazione"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio composto da n. 71 articoli, n. 10 allegati e n. 1 appendice all'art. 31, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il citato nuovo Regolamento Edilizio è stato nominato dalla Commissione Igiene edilizia e dalla Commissione Consiliare n. 3, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19.

3) Di dare atto che tale nuovo Regolamento Edilizio sostituisce quello vigente approvato con delibera del C.C. n. 25 del 18.5.1957 e successive modifiche, che con il presente provvedimento si abroga.

4) Di disporre la trasmissione della presente Deliberazione Consiliare ed il Regolamento Edilizio alla Giunta Regionale nonchè la pubblicazione della stessa per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione così come disposto dall'art. 3 della L.R. 19 del 8 luglio 1999.

5) Di dare atto che il nuovo Regolamento Edilizio entrerà in vigore, nei limiti di cui all'art. 27 bis

del regolamento stesso, con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 del 8.7.1999.

6) Di derogare dalle nuove norme del Regolamento Edilizio di cui al punto 1), l'istruttoria delle istanze edilizie già presentate al momento dell'esecutività della presente deliberazione.

Il Dirigente della divisione Urbanistica - Territorio
Antonella Manuelli

5

Comune di Bruzolo (Torino)

Avviso ai creditori (art. 189 D.P.R. 554/1999)

Il Responsabile dell'area tecnica
urbanistica manutentiva

(Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554 del 21.12.199, sui lavori pubblici)

avverte

che avendo l'appaltatore dei lavori di "sistemazione muri di sostegno strade delle Marere-dei Lattodi della Montagna e via Favro (conseguenti all'evento alluvionale dell'ottobre 2000)", Impresa General Costruzioni S.r.l. di Borgone di Susa (TO), ultimato gli stessi in base al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I Creditori che intendono garantirsi per titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Bruzolo, 28 agosto 2003

Il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica
Manutentiva
Ezio Termini

6

Comune di Castellamonte (Torino)

Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) in Regione Masero - Variante - Approvazione

Il Sindaco

Viste la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 del 4/7/2003 divenute esecutive in data 20/7/2003

rende noto che

E' stata approvata, in via definitiva la variante al piano per Insediamento produttivi - Zona P.I.P. in Regione Masero di Castellamonte del Vigente P.R.G.C.

Il Sindaco
Eugenio Bozzello

7

Comune di Cuneo

Avviso di esproprio

Il Responsabile del procedimento

Visti:

a) la richiesta dell'Ingegnere capo dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo;

b) l'Art. n. 10 e segg. della Legge 22.10.1971 n. 865;

rende noto quanto segue:

1) - Presso la Segreteria Comunale sono depositati ed in pubblica visione gli atti relativi al procedimento espropriativo degli immobili interessati dal seguente progetto:

Strada Regionale n. 589 Tr. Cuneo-Busca

Progetto per la sistemazione degli incroci:

- tra S.R. 589 e la S.C. in località S. Barnaba al km 80+00,

- tra S.R. 589 e la S.P. n. 179 via Monea al km 83+200,

- tra S.R. 589 e la S.P. n. 298 al km 86+180

Il progetto suddetto, è redatto dall'Amministrazione della Provincia di Cuneo.

2) - Tutti gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella Segreteria del Comune, entro quindici giorni dall'inserzione del presente avviso sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte).

3) - I proprietari interessati, ove non siano i diretti conduttori dei fondi soggetti ad occupazione, dovranno dare, sotto la loro personale responsabilità, tempestiva notizia dell'inizio della procedura espropriativa agli aventi diritto (quali: affittuari, mezzadri, partecipanti, conduttori in genere ecc. ecc.), siano essi quelli già indicati sul registro dei terreni da occupare o meno, affinché possano intervenire, ove lo ritengano, con osservazioni in merito al punto 1).

4) - Sia gli espropriandi che i conduttori dei beni soggetti ad occupazione, debbono fornire le informazioni relative agli Art.li 16 e 17 della Legge 22.10.1971 n. 865, necessarie per la precisa determinazione dell'indennizzo dovuto e delle eventuali indennità aggiuntive.

In particolare dovranno espletare le seguenti formalità:

a) documentare la esistenza o meno di opere e costruzioni gravanti sugli immobili espropriandi;

b) documentare di avere o meno la qualifica di "coltivatore diretto" ed in caso affermativo se tale è la loro prevalente attività ed infine specificare quali sono fra i fondi soggetti ad occupazione quelli direttamente da loro coltivati.

Tale documentazione dovrà contenere i dati anagrafici e di residenza di ogni singolo interessato e per i "coltivatori diretti a titolo principale" dovrà essere completata da altra specifica dichiarazione rilasciata dallo S.C.A.U. (Servizio Contributi Agricoli Unificati - Ufficio Provinciale di Cuneo) o da altro Ente purché idoneo alle certificazioni di cui allo spirito della Legge;

c) per tutti i terreni non coltivati direttamente dalla Ditta proprietaria del fondo dovrà essere documentato, (sia dalla Ditta proprietaria che quella conduttrice), che il contratto di conduzione è in atto da almeno un anno, rispetto alla data del de-

posito del presente avviso presso la Segreteria Comunale.

Tale documentazione dovrà inoltre contenere tutte le indicazioni anagrafiche e di residenza, nonché il Codice Fiscale della Ditta che è realmente conduttrice anche se non corrispondente a quanto riportato sul registro dei terreni da occupare.

5) Le indennità aggiuntive previste dalle vigenti leggi in materia di espropriazioni, non potranno essere conteggiate se entro i 30 giorni successivi alla data della inserzione del presente avviso sul B.U.R.P.. (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte) non perverranno le documentazioni e le certificazioni sovraindicate o comunicazioni scritte in merito.

Cuneo, 12 agosto 2003

Il Responsabile del procedimento
Pietro Tassone

8

Comune di Gattinara (Vercelli)

Deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 27 maggio 2003. Declassificazione tratto di via San Giuseppe e tratto di via Ottaviano - Legge regionale 21.11.1996 n. 86

La Giunta comunale

(omissis)

delibera

- di approvare la proposta di deliberazione relativa a: "Declassificazione tratto di via San Giuseppe e tratto di via Ottaviano - Legge Regionale 21/11/1996 n. 86" che, ad ogni effetto di legge, si intende qui di seguito integralmente riportata.

9

Comune di Meina (Novara)

Avviso di deposito e pubblicazione della variante strutturale n. 1 al vigente P.R.G.C. - Progetto preliminare adottato con delibera C.C. n. 35 del 30.7.2003 - Legge regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, visto in particolare l'articolo 15 della succitata Legge Regionale;

In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.7.2003 all'oggetto "Variante Strutturale n. 1 al Vigente P.R.G.C. - Articolo 17, comma 4, L.R. 56/77 s.m.i. - Adozione progetto preliminare";

rende noto

che la "Variante strutturale n. 1 al vigente P.R.G.C. - Progetto Preliminare" adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.7.2003, è depositata in libera visione al pubblico, presso l'Ufficio di Segreteria e l'Ufficio Tecnico Comunale per 30 (giorni) giorni consecutivi, compresi i festivi, a far tempo dal 8.9.2003, e quindi fino al 8.10.2003 incluso, nei seguenti orari:

- Da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00

- Sabato, domenica e festivi dalle ore 10,45 alle ore 11,45 e contestualmente con il presente avviso, pubblicata, per estratto, all'Albo Pretorio Comunale, durante tale periodo chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può prenderne visione.

Nei successivi 30 (giorni) giorni, e precisamente dal 9.10.2003, e quindi fino al 7.11.2003 incluso, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e/o proposte anche munite di supporti esplicativi redatte su carta bollata in 2 copie.

I termini di cui sopra sono perentori per cui non verranno valutate osservazioni pervenute oltre ai suddetti termini.

Il Responsabile Servizio Tecnico
Renato Melone

10

Comune di Mombercelli (Asti)

Estratto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 14.4.2003. Sdemanializzazione strada Montà di Vinchio e vendita sedime stradale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1 - di sdemanializzare il tratto della strada Montà di Vinchio, nel tratto posto fra l'intersezione con il mappale n. 114 del Foglio 15 e l'incrocio con la strada provinciale;

2 - di trasferire al patrimonio disponibile dell'ente la predetta area;

3 - di autorizzare la cessione dell'ex sedime stradale, dando atto che nel sottosuolo esistono dei servizi a rete (gas ed acquedotto) così come esistono dei diritti di passaggio a favore di terzi che devono essere mantenuti e garantiti.

(omissis)

11

Comune di Montelupo Albese (Cuneo)

Delibera C.C n. 20 del 2/9/2003 - Approvazione regolamento edilizio comunale. Legge Regionale n. 19/1999

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1°) Di approvare ai sensi del comma 3 Art. 3 della L.R. n. 19/1999 il Regolamento Edilizio Comunale allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2°) Di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale è composto da 70 articoli; n. 9 modelli allegati da usare proposti dalla Regione e n. 1 appen-

dice all'Art. 31 per le specifiche esigenze da rispettare durante la costruzione con le leggi del settore.

3°) Di dichiarare che il presente R.E.C. è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione approvato con D.C.R. n. 29/7/1999 n. 548-9691 e che le integrazioni "non in contrasto" con il testo Regionale, sono evidenziate in "carattere grassetto".

4°) Di pubblicare per estratto la presente delibera, divenuta esecutiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 19/99.

5°) Di dare atto che la presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.R. 8/7/1999 n. 19.

6°) Di trasmettere, dopo la pubblicazione, il presente R.E.C. con la presente deliberazione di approvazione alla Regione Piemonte Assessorato all'Urbanistica.

(omissis)

12

Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 7/2003. F86b. Interventi di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza delle sponde del torrente Sangone - 2° lotto. Decreto di occupazione d'urgenza

Il Responsabile della Posizione organizzativa

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Nichelino è disposta, ai sensi dell'articolo 20 Legge 22/10/1971 n. 865, secondo le modalità dell'art. 3 legge 3/1/1978 n. 1, l'occupazione d'urgenza delle aree, di cui parte temporaneamente, necessarie alla realizzazione dell'opera indicata in premessa.

Art. 2

L'occupazione d'urgenza delle aree che verranno espropriate decorrerà dalla data di immissione nel possesso e potrà essere protratta sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e cioè per cinque anni decorrenti dalla data di approvazione della citata deliberazione n. 57 del 20.3.03, considerate le deroghe previste dall'Ordinanza del Ministero dell'Interno con delega alla Protezione Civile n. 3090 del 18/10/2000.

L'occupazione delle aree da occupare temporaneamente terminerà entro 365 giorni dalla data di consegna dei lavori, salvo eventuali proroghe e pertanto le stesse saranno successivamente restituite ai proprietari nello stato in cui si trovavano prima dell'inizio dei lavori.

Art. 3

Il presente decreto perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non segua entro il termine di tre mesi dalla data della determinazione dirigenziale n. 33 del 14/10/03. -

Art. 4

Il Comune di Nichelino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, le indennità di occupazione che verranno stabilite dalla competente Commissione Provinciale costituita ai sensi dell'art. 14 della Legge 28/1/1977 n. 10.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati nelle forme di legge e sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, nonché - per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione, dello stesso.

Art. 7

Il Geom. Mario Cadario procederà alla compilazione, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dalla Legge 3/1/1978 n. 1 - art. 3, dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa.

A tal fine il perito sopra citato potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli interessati, almeno venti giorni prima dell'accesso e da affiggersi, entro lo stesso termine, all'Albo Pretorio del Comune, con le modalità ed indicazioni di cui al citato art. 3 Legge 3/1/1978 n. 1.

Art. 8

Ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241 e del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 modificato con D.Lgs. 27/12/2002 n. 302, i Responsabili del procedimento vengono individuati nelle persone del geom. Mario Manfrin e della Sig.ra Celestina Follone presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Nichelino, Piazza Di Vittorio 1.

Nichelino, 26 agosto 2003

Il Responsabile della P.O.
Servizio Programmazione Urbanistica
Nicola Balice

13

Comune di Novalesa (Torino)

Deliberazione C.C. n. 2 del 28.2.22003 ad oggetto: "Approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale conforme allo schema tipo approvato dalla Regione Piemonte. Revoca della deliberazione di C.C. n. 10 del 27.6.2002. Modifiche ed integrazioni

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio così come modificato ed integrato agli artt. 16 comma 1 e 27bis dell'allegato prospetto.

3) Di dare atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

4) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.lgs. n. 267/2000.

Il Tecnico comunale
Valerio Bernard

14

Comune di Pecetto di Valenza (Alessandria)

Adozione piano di recupero di iniziativa privata immobile di proprietà della Sig.ra Macaione Giampiera censito al Fg. 3 mapp. 158 subb.ni 2-4-5 e 159 del Comune di Pecetto di Valenza

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/7/2003 con la quale veniva adottata una proposta di piano di recupero di iniziativa privata relativa ad un intervento edilizio interessante il fabbricato e le relative aree censite al Fg. 3 mappali 158 subb.ni 2-4-5 e 159 del Comune di Pecetto di Valenza di proprietà della sig.ra Macaione Giampiera;

Visti gli artt. 27, 28 e 30 della L. 5/8/1978 e l'art. 41 bis della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.;

rende noto

che copia della suddetta deliberazione consigliare ed i relativi atti ed elaborati tecnici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e depositati in libera visione al Pubblico preso la sede comunale per la durata di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente avviso e che nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Pecetto di Valenza, 25 agosto 2003

Il Responsabile del Servizio
Corrado Gallo

15

Comune di Rivoli (Torino)

Esito di asta pubblica relativa alla vendita di beni immobili - Lotti 1 - 2 - 3

Ai sensi dell'art. 20 della Legge 19.3.1990, n. 55, si rende noto l'esito dell'asta pubblica relativa alla vendita di beni immobili - Lotti 1 - 2 - 3, tenutasi con il metodo di cui agli artt. 73 lett. C) e 84 del R.D. 827/1924 e all'art. 73 del Regolamento generale per l'attività contrattuale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 12.7.2001, mediante offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta con misura minima di aumento pari ad euro 10.000,00= procedendo a nuovo incanto ponendo a base d'asta il prezzo di aggiudicazione provvisoria dando la possibilità di formulare nuove offerte in aumento d'acquisto superiori di almeno un ventesimo rispetto al prezzo di aggiudicazione provvisoria.

- Lotto 1 - Immobile adibito a sede del Comando di Polizia Municipale e Vigili del Fuoco con annesso piazzale siti in Largo Susa n. 1 e n. 3 a Rivoli - Fabbricato n. 1 e n. 2.

- Ditte partecipanti: n. 1.

- Aggiudicatario: Corazza Francesco legale rappresentante della Ditta Immobiliare Metropolis S.r.l. con sede legale in Torino - per un importo di Euro 658.650,00=.

- Lotto 2 - Complesso adibito a Caserma dei Carabinieri - Vicolo Castagnevizza Rivoli - Fabbricato n. 1 - 2 - 3.

- Lotto 3 - Complesso adibito a Caserma dei Carabinieri - Vicolo Castagnevizza - Rivoli (To) - Fabbricato n. 4 - 5 - 6.

Per i Lotti n. 2 e n. 3 l'asta è dichiarata deserta non essendo pervenute offerte entro il termine stabilito.

Atto di approvazione dell'aggiudicazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni.

Il Dirigente Area Gestione
del Territorio
Ivo Agnolin

16

Comune di Roasio (Vercelli)

Avviso ad opponendum lavori di asfaltatura strade comunali

Il sottoscritto Taraboletti Antonio, Sindaco pro-tempore del Comune di Roasio (VC), ai sensi dell'art. 189 del DPR 554/99 e smi.

avvisa

Che, in base a quanto attestato da parte del Responsabile del Procedimento dei LL.PP., avendo l'Impresa "F.lli Sogno & Figli", con sede in 13030 Greggio (VC), ultimato i lavori di cui all'oggetto, in base al Contratto Rep. n. 1112 in data 23.5.2002, per un Importo finale di Lavori ed Opere per la Sicurezza, eseguiti per complessivi Euro 111.985,01, oltre l'Iva,

Chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili, o per danni arrecati nel corso dei lavori, è tenuto a presentare a questa Amministrazione Comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio del Comune, istanza recante le ragioni del credito corredata della relativa documentazione giustificativa comprovante il danno od il credito avanzato, con avvertenza che, trascorso detto termine, eventuali reclami non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa.

Il Sindaco
Antonio Taraboletti

17

Comune di Roasio (Vercelli)

Avviso ad opponendum Lavori di "Costruzione 3° Lotto Marciapiedi in Via Torino"

Il sottoscritto Taraboletti Antonio, Sindaco pro-tempore del Comune di Roasio (VC), ai sensi dell'art. 189 del DPR 554/99 e smi.

avvisa

Che, in base a quanto attestato da parte del Responsabile del Procedimento dei LL.PP., avendo l'Impresa "Cantieri Stradali Gallo S.p.A.", con sede in 13031 Arborio (VC), ultimato i lavori di cui all'oggetto, in base al Contratto Rep. n. 1135 in data 18.4.2003, per un Importo finale di Lavori eseguiti per complessivi Euro 50.235,00, oltre l'Iva,

Chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili, o per danni arrecati nel corso dei lavori, è tenuto a presentare a questa Amministrazione Comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio del Comune, istanza recante le ragioni del credito corredata della relativa documentazione giustificativa comprovante il danno od il credito avanzato, con avvertenza che, trascorso detto termine, eventuali reclami non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa.

Il Sindaco
Antonio Taraboletti

18

Comune di Roasio (Vercelli)

Avviso ad opponendum lavori di "Costruzione nuova condotta di distribuzione acquedotto comunale in PEAD PN 16 del DIAM. 140 mm. corrente lungo la via Torino (ex-S.P. Crevacuore - Sostegno - Roasio), con quanto connesso, in sostituzione del tratto di rete esistenze"

Il sottoscritto Taraboletti Antonio, Sindaco pro-tempore del Comune di Roasio (VC), ai sensi dell'art. 189 del DPR 554/99 e smi.

avvisa

Che, in base a quanto attestato da parte del Responsabile del Procedimento dei LL.PP., avendo l'Impresa "F.lli Sogno & Figli", con sede in 13030 Greggio (VC), ultimato i lavori di cui all'oggetto, in base al Contratto Rep. n. 1113 in data 23.5.2002, per un importo finale di lavori ed opere per la Sicurezza, eseguiti per complessivi L. 208.901,77, oltre l'Iva,

Chiunque varai crediti

verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili, o per danni arrecati nel corso dei lavori, è tenuto a presentare a questa Amministrazione Comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio del Comune, istanza recante le ragioni del credito corredata della relativa documentazione giustificativa comprovante il danno od il credito avanzato, con avvertenza che, trascorso detto termine, eventuali reclami non sa-

ranno più presi in considerazione in sede amministrativa.

Il Sindaco
Antonio Turaboletti

19

Comune di Rocca Canavese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18.6.2003 "Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale conformemente a quanto previsto dall' art. 3, comma 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19;

- dare atto che il Regolamento Edilizio approvato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo della Regione;

- Di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale verrà trasmesso alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 19/99.

Il Responsabile del Servizio
Roberto Perino

20

Comune di Ruffia (Cuneo)

Avviso di pubblicazione - Proposta di classificazione a vicinali di uso pubblico della strada Tetti Bussoni e della strada delle Borelle

Il Sindaco

Visto l'art. 3 comma 3 della L.R. 21.11.1986;

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 15 luglio 2003, divenuta esecutiva in data 27 luglio 2003 ai sensi di legge, è stata proposta la classificazione a vicinali di uso pubblico delle seguenti strade correnti nel territorio comunale e precisamente:

a) Strada Tetti Bussoni nel tratto che inizia con l'intersezione con la strada provinciale Ruffia-Cavallerleone lungo il confine del territorio di Cavallerleone fino alla cascina Tetti Bussoni, ove la strada coincide con il confine territoriale del Comune di Murello;

b) Strada delle Borelle della strada comunale del Cimitero nei pressi di quest'ultimo, sino alla cascina Pradassi;

Che la deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio dal 17.7.2003 al 31.7.2003 e che nei successivi trenta giorni non è stata presentata motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso i provvedimenti medesimi.

Ruffa, 2 settembre 2003

Il Sindaco
Pietro Rabbia

21

Comune di San Cristoforo (Alessandria)

Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio è composto da n. 70 articoli e n. 17 modelli;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio approvato è conforme, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 19/99, al Regolamento Edilizio Tipo allegato alla D.G.R. n. 548-9691 del 29.7.1999;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 19/99;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio
Gian Franco Ferraris

22

Comune di Sauze di Cesana (Torino)

Avviso ai creditori dei lavori di pronto intervento sull'acquedotto comunale nella Frazione Grange Sises del Comune di Sauze di Cesana

Il Responsabile dell'Area Tecnica
del Comune di Sauze di Cesana (Torino)

Ai sensi art. 189 DPR 554 del 21/12/99 sui lavori pubblici comunica che: avendo l'Impresa M.B. di Martin Claudio & C. con sede in Frazione Champas Seguin 25 - Cesana Toriense -, appaltatore dei lavori di pronto intervento sull'acquedotto comunale nella Frazione Grange Sises del Comune di Sauze di Cesana, ha ultimato i lavori in base alla determina n. 49 del 19.9.2002, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare in bollo l'istanza di credito od opposizione allo svincolo cauzionale corredata dai titoli giustificativi, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria. Trascorso tale termine non sarà più

tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Sauze di Cesana, 2 settembre 2003

Il Responsabile Area Tecnica

23

Comune di Val della Torre (Torino)

Deliberazione C.C. n. 29/2003: Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il Regolamento di cui trattasi è composto da:

- n. 79 articoli
- n. 10 modelli allegati
- appendice all'art. 31.

3. Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Segretario Comunale
Giuseppe Rocca

24

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 46969 del 19/6/2003. T.U. 1775/1933 - Domanda di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee presentata in data 5.2.2002 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dal Sig. Spessa Roberto in qualità di legale rappresentante della SEG S.r.l. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Bubbio (AT) ad uso industriale

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta SEG S.r.l. la derivazione di moduli 0.0014 di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Bubbio (AT) per uso industriale;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 4236,36 relativo alla suindicata concessione, è soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis) -

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 2 settembre 2003

(omissis)

Il Capo Servizio Ambiente
Oreste Meschia

25

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 58410 del 31/7/2003. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 30.6.2001 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Sig.ra Allanda Attilia per derivazione

d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso irriguo

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Sig.ra Allanda Attilia la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso irriguo al servizio di 2 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis) -

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 29 agosto 2003

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Ambiente
Oreste Meschia

26

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 58071 del 30/7/2003 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 26.6.2001 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Sig.ra Benato Annalisa per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo e una sorgente siti in Comune di Villafranca d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Sig.ra Benato Annalisa la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo e da una sorgente nel Comune di Villafranca d'Asti (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 1,1720 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice iden-

tificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis) -

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 29 agosto 2003

Il Dirigente del Settore
Ambiente
Oreste Meschia

27

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 60921 del 11/8/2003. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 2106.2001 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dal Sig. Botto Giovanni per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere di concedere al Sig. Botto Giovanni la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 1 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di in-

trodurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis) -

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 29 agosto 2003

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Ambiente
Oreste Meschia

28

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 63947 del 27/8/2003. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 27.6.2001 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ditta Errebi S.p.A. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in comune di Asti ad uso autolavaggio

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Errebi S.p.A. srl la derivazione di 2 l/s massimi e 900 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso autolavaggio;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 103,99 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis) -

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 29 agosto 2003

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Ambiente
Oreste Meschia

29

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 57233 del 28/7/2003. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 21.6.2001 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Sig.ra Negro Marcella per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla concedere alla Sig.ra Negro Marcella la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 0,57 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis) -

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 29 agosto 2003

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Ambiente
Oreste Meschia

30

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 58371 del 31/7/2003. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 27.6.2001 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Sig.ra Pigella Dominica per derivazione

d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Villafranca d'Asti ad uso irriguo

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1. salvi i diritti dei terzi, di concedere alla di concedere alla Sig.ra Pigella Dominica la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Villafranca per uso irriguo al servizio di 0,699 ha di terreno;

2. di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3. di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis) -

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 29 agosto 2003

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Ambiente
Oreste Meschia

31

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 63948 del 27/8/2003. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 23.6.2001 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dal Sig. Solaro Renzo per derivazione d'acqua sotterranea da tre pozzi siti in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla concedere al Sig. Solaro Renzo la derivazione di acqua sotterranea da tre pozzi nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 2 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis) -

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 29 agosto 2003

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Ambiente
Oreste Meschia)

32

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 379-132860 del 26.5.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 379-132860 del 26.5.2003:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Agenzia Torino 2006 con sede legale in Torino Galleria S. Federico 16, la concessione di derivazione d'acqua dal bacino idroelettrico della Sette Fontane dell'Enel Green Power, in Comune di Bardonecchia, ad uso innervamento programmato, in misura di mod. max 0,444 e medi 0,0285';

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché all'acquisizione delle necessari autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 18.3.2003:

"(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell'acqua.

Art. 8

Condizioni particolari

L'esercizio della derivazione dovrà essere subordinato al rispetto della convenzione stipulata con l'Enel datata 15.4.1994.

E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso, di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(omissis)

33

Provincia di Vercelli

Autorizzazione integrata ambientale di impianti esistenti ai sensi del D.Lgs. n. 372 del 4/8/99 (IPPC). Ridefinizione termine per la presentazione delle domande relative alle discariche di rifiuti

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 32512 del 25/7/2003 è stato individuato il 27 settembre 2003 quale termine ultimo per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 4/8/99 n. 372, con esclusivo riferimento alla categoria di attività industriale di cui al punto 5.4 dell'allegato 1 del citato decreto ("discariche che ricevono più di 10 t/giorno o con capacità totale di oltre 25.000 t, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti").

La domanda, che andrà inoltrata alla Provincia di Vercelli - via San Cristoforo 3, 13100 - Vercelli, dovrà essere redatta conformemente ai dettami di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 372/99 nonché secondo le modalità ed i contenuti definiti all'art. 17, comma 3 del D. Lgs. 13/01/03 n. 36 relativo alle discariche di rifiuti.

Si ricorda che, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 38770 del 5/11/02, per le altre tipologie di attività industriali di cui all'Allegato I del D. Lgs. n. 372/99 è in atto la sospensione del calendario delle scadenze per la presentazione delle relative domande di autorizzazione integrata ambientale, in attesa dell'emanazione delle linee guida nazionali.

Il Responsabile del Settore
Tutela Ambientale
Giovanni Gabriele Varalda

34

Provincia di Vercelli

Determinazione del dirigente del settore pianificazione territoriale n. 31369 del 17.9.2002

Il Dirigente responsabile

(omissis)

determina

1) di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 13.8.2002, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al Comune di Piode, con sede legale in via Roma, 13 del Comune di Piode - la concessione di derivazione da falda sotterranea, a mezzo del pozzo citato in premessa, di mod. massimi 0,003 e medi 0,002 d'acqua da utilizzare per scopi potabili;

3) di accordare la concessione di che trattasi per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente il canone annuo di euro 284,85= pari al minimo ammesso ai sensi della L. 36/94 ed a termini dell'art. 1 comma 3 del D.M. 24.11.2000, salvo i successivi aggiornamenti previsti dall'art. 3 del D.M. 25.2.1997 n. 90.

4) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suindicata concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure sul c/c bancario n. 10/395258, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Istituto San Paolo IMI di Torino, via Garibaldi 2 - 10122 Torino, codice ABI 01205, codice CAB 01100 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche" e l'indicazione del numero della pratica".

Il Dirigente di Settore
Giorgetta J. Liardo

35

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Aisone (Cuneo)

Proposta di classificazione acustica del territorio comunale - Avvio procedura di approvazione

Si avvisa che il Comune di Aisone, con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 agosto 2003, n. 26, ha avviato l'iter di approvazione della classificazione acustica ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 52/2000.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Gemma Revelli

Comune di Bellino (Cuneo)

Avviso di avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20.10.2000, n. 52

Il Segretario Comunale

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 13.8.2003 è stata adottata la proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Bellino.

Gli elaborati sono depositati ed in visione presso gli uffici comunali nelle ore di ufficio (dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 14,00) per la durata di trenta giorni consecutivi dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Dal trentesimo giorno dalla pubblicazione suddetta entro i successivi sessanta giorni i soggetti interessati potranno presentare osservazioni e/o proposte nel pubblico interesse.

Bellino, 30 agosto 2003

Il Segretario Comunale
Pier Mario Giordanino

Comune di Bricherasio (Torino)

Proposta di classificazione acustica del territorio comunale (art. 7 legge regionale 20.10.2000 n. 52) - Avvio della procedura di approvazione

Il Segretario comunale

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. 20.10.2000 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni

avvisa

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13.8.2003 è stata avviata la procedura di approvazione della Classificazione Acustica del territorio comunale;

Che gli elaborati della Proposta di classificazione acustica del Territorio comunale sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni a decorrere dal 26.8.2003.

Chiunque può prenderne visione con i seguenti orari:

Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 - Martedì / Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 - Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. 52/2000 entro 60 giorni (sessanta) ogni soggetto interessato presenta al Comune e alla Provincia proposte e osservazioni.

Tutte le proposte e osservazioni dovranno essere predisposte per iscritto in duplice copia e presentate al Protocollo generale, in orario d'ufficio, entro il periodo di scadenza di cui sopra.

Bricherasio, 26 agosto 2003

Il Segretario comunale

Comune di Brosso (Torino)

Avviso di avvio procedura di approvazione proposta di classificazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52;

Vista la D.G.R. 06 agosto 2001, n. 85-3802;

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 1.8.2003, esecutiva;

avvisa

- Che dalla data odierna viene avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale di cui alla proposta di piano di zonizzazione adottata con atto del Consiglio Comunale n. 21/03 sopra citato;

- Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 52/2000 sopra richiamata:

1 - La proposta di zonizzazione è disponibile e consultabile da parte del pubblico per trenta giorni consecutivi, dal 14.8.2003 al 12.9.2003, presso l'Ufficio Tecnico Comunale dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.00.

2 - Entro i successivi sessanta giorni dal 13.9.2003 al 12.11.2003, ogni soggetto interessato può presentare al Comune (Piazza Sclopis 1 - 10080 Brosso) e alla Provincia di Torino proposte ed osservazioni in merito.

Brosso, 14 agosto 2003

Il Sindaco

Pier Luigi Presbitero Bracco

Comune di Canosio (Cuneo)

L.R. n. 52/2000. Avvio della procedura di Classificazione acustica del territorio

Il Sindaco

rende noto

che, con Deliberazione di C.C. n. 13 del 28/7/2003, è stata avviata la procedura di classificazione acustica del territorio comunale.

La proposta, unitamente agli elaborati adottati, sono visionabili presso l'Ufficio Tecnico comunale, a partire dalla data del presente avviso, nel seguente orario: martedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.

Chiunque potrà presentare proposte ed osservazioni in forma scritta al Comune di Canosio ed alla Provincia di Cuneo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P. (data di avvio della procedura).

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Canosio, 21 agosto 2003

Il Sindaco

Gabriele Argenta

Comune di Costigliole d'Asti (Asti)

Avviso di pubblicazione e deposito della proposta di piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge regionale n. 52 del 20.10.2000

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 85-3802 del 6.8.2001;

avvisa

Che con deliberazione consiliare n. 53 del 7.8.2003, è stata adottata la proposta del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000;

Che la delibera e gli elaborati tecnici costituenti la proposta del Piano di Classificazione Acustica vengono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune e contemporaneamente depositati presso la Segreteria per la durata di trenta giorni a far data dal giorno 11.9.2003;

Che durante il periodo di pubblicazione e deposito, e precisamente dal giorno 11.9.2003 al 10.10.2003, chiunque può prendere visione di tali elaborati, nel seguente orario: giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la Segreteria comunale;

Che nei 60 (sessanta) giorni successivi, e precisamente dal giorno 11.10.2003 al giorno 8.12.2003, a norma dell'art. 7 della L.R. n. 52 del 20.10.2000, chiunque potrà presentare al Comune e alla Provincia osservazioni e proposte.

Costigliole d'Asti, 11 settembre 2003

Il Responsabile Settore Tecnico

Rita Gonella

Comune di Gaiola (Cuneo)

Classificazione acustica

Si avvisa che il Comune di Gaiola con delibera del Consiglio Comunale n. 27 in data 31.7.2003 ha avviato l'iter di approvazione della classificazione acustica ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 52/2000.

Il Responsabile del Servizio

Gemma Revelli

Comune di Pietraporzio (Cuneo)

Proposta di classificazione acustica del territorio comunale - Avvio procedura di approvazione

Si avvisa che il Comune di Pietraporzio con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 agosto 2003, n. 24, ha avviato l'iter di approvazione della classificazione acustica ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 52/2000.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Valerio Dalmasso

Comune di Pieve Vergonte (Verbano Cusio Ossola)

Adozione progetto di classificazione acustica del territorio comunale

Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52,

si rende noto che:

con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 22.8.2003 è stata avviata la procedura per l'approvazione del progetto di classificazione acustica del territorio comunale.

Gli atti relativi all'adozione del progetto di classificazione acustica del territorio comunale, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale in via Dott. G. Cicoletti n. 35, per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dall'11 settembre 2003 al 10 ottobre 2003, durante i quali chiunque può prendere visione secondo i seguenti orari:

- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30;

- Martedì, giovedì, sabato, domenica e festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Dal trentesimo giorno dalla pubblicazione suddetta, entro i successivi sessanta giorni, potranno essere presentate osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici.

Pieve Vergonte, 11 settembre 2003

Il Segretario comunale
Mauro Biglieri

Il Responsabile
del Procedimento
Fabio Righini

Comune di Priocca (Cuneo)

Avvio procedura di classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che, con Deliberazione C.C. n. 49 del 1.8.2003 è stata avviata la procedura di classificazione acustica del territorio comunale.

La proposta, unitamente agli elaborati adottati sono visionabili presso l'Ufficio di Segreteria a partire dalla data del presente avviso, nel seguente orario: Martedì dalle ore 8,00 alle 13,00, Mercoledì dalle ore 8,00 alle 13,00, Venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00.

Chiunque potrà presentare proposte ed osservazioni in forma scritta alla Provincia di Cuneo ed al Comune di Priocca entro 60 giorni dalla scadenza di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Priocca, 29 agosto 2003

Il Responsabile del Servizio
Marco Perosino

Comune di Rossana (Cuneo)

Legge Regionale n. 52/2000. Avvio della procedura di classificazione acustica

Il Sindaco

rende noto

che con deliberazione del C.C. n. 18 del 31/7/2003, pubblicata in data 5/8/2003 si è dato avvio alla procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 52/2000.

Il Sindaco
Flavio Fantino

Comune di Trinità (Cuneo)

Proposta di classificazione acustica del territorio comunale - Avvio della procedura di approvazione - Art. 7 L.R. 52/2000

Il Responsabile del Servizio

avvisa

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16.7.2003 è stata avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale;

Che l'avviso di avvio della procedura è stato pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Trinità per un periodo di trenta giorni a decorrere dal 4 settembre 2003;

Che gli elaborati tecnici relativi alla proposta di classificazione acustica sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale ove chiunque può prenderne visione, nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

Che entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune di Trinità ed alla Provincia di Cuneo proposte ed osservazioni.

Trinità, 3 settembre 2003

Il Responsabile del Servizio
Alessandro Borodako

Comune di Valfenera (Asti)

Avvio procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio del Comune di Valfenera

Il Responsabile del Servizio ed
Il Sindaco

Vista la L.R. 20/10/2000 n. 52, art. 7

avvisano

che in data odierna viene avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale di Valfenera, mediante:

- la trasmissione alla Provincia di Asti ed ai Comuni confinanti col Comune di Valfenera, e precisamente ai Comuni di Dusino San Michele, Cantarana, Ferrere, Montà, Cellarengo, Isolabella e Villanova d'Asti degli elaborati costituenti la proposta del Piano di classificazione acustica, del territorio

comunale di Valfenera adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 222 del 28/8/2003; entro centoventi giorni dall'avvio della procedura la Provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte;

- l'affissione all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi del presente avviso;

la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente avviso.

Durante il periodo di affissione del presente avviso all'Albo pretorio chiunque potrà esaminare la proposta di Piano di classificazione acustica depositata presso l'Ufficio tecnico comunale nel seguente orario: nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 10,00.

Nei sessanta giorni successivi, ovvero dal 12/10/2003, ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune di Valfenera ed alla Provincia di Asti proposte ed osservazioni.

Valfenera, 11 settembre 2003

Il Responsabile del Servizio e
del Procedimento
Marco Dassetto

Il Sindaco
Giuseppe Camisola

Comune di Valloriate (Cuneo)

Avvio di approvazione della classificazione acustica

Si avvisa che il Comune di Valloriate con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 agosto 2003, n. 10, ha avviato l'iter di approvazione della classificazione acustica ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 52/2000.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Valerio Dalmasso

Comune di Venaria Reale (Torino)

Legge 241/1990 Artt. 7 e 8. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo di terreno sito in Venaria Reale a Catasto Foglio 23 particella 289/parte (ex 76). Progetto: Lavori di recupero e valorizzazione di Piazza Vittorio Veneto. Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 5/6/2003 di approvazione del Progetto definitivo

E' intenzione di questa Amministrazione procedere all'occupazione temporanea e successivo esproprio definitivo di parte dell'immobile, identificato al Catasto Terreni di questo Comune al Foglio 23 particella 289/parte, per una superficie di mq. 60,00 di occupazione temporanea e mq. 60,00 di esproprio, di proprietà della Società Alfa S.r.l. - Via San Giuseppe 5, Venaria Reale.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 si comunica pertanto l'avvio del procedimento espropriativo.

Il Comune di Venaria Reale, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, degli artt. 4 e 5 della Legge 2359/1865 e degli artt. 10 e 11 della Legge 865/1971, nella qualità di Ente espropriante delle aree occorrenti alla realizzazione dei lavori sopra specificati

avvisa

Che per quindici giorni (15 gg.) consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso, sono depositati per la visione l'elenco dei proprietari ed il piano particellare di esproprio delle aree interessate dai lavori sopra specificati;

Che entro i successivi ulteriori quindici giorni (15 gg.) - a pena di decadenza - i proprietari e gli eventuali interessati potranno far pervenire le proprie osservazioni (idonee memorie scritte e documenti contenenti ogni informazione utile al fine di determinare la valutazione e la consistenza dell'immobile) direttamente al Responsabile del procedimento, Guida Rag. Giovanni - Comune di Venaria Reale, via Goito n. 4 - che saranno valutate ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, dopo la sua notifica personale agli interessati dal procedimento, nonché all'Albo Pretorio Comunale.

Si evidenziano altresì le seguenti indicazioni di riferimento:

Amministrazione competente: Comune di Venaria Reale

Oggetto del procedimento: Occupazione per espropriazione immobile necessario alla realizzazione dei lavori di recupero e valorizzazione della Piazza Vittorio Veneto. Dichiarazione di Pubblica utilità.

Responsabile del procedimento: Dirigente Area Risorse Economiche e Logistiche - Guida Rag. Giovanni.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Patrimonio - presso Comune di Venaria Reale, via Goito n. 4. Tel. 011/4072467.

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Area Risorse Economiche
e Logistiche
Giovanni Guida

Comune di Vercelli

Adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale e avvio della procedura di approvazione

Il Direttore del Settore Sviluppo
Urbano ed Economico

Visto l'art. 7 della Legge Regionale 52/2000 del 20.10.2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

rende noto

che gli atti e gli elaborati relativi all'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale e avvio della procedura di approvazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 52/2000 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale in data 29 gennaio 2003, n. 10, saranno depositati presso la Segreteria del Palazzo Comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione a far tempo dal 19 agosto 2003 con seguente orario:

- nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00
- nei giorni di sabato e festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di scadenza del deposito degli atti e degli elaborati di cui è caso, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, in forma scritta, anche munite di supporti esplicativi.

Le osservazioni di cui sopra, dovranno essere redatte su competente carta bollata e presentate al protocollo generale del Comune entro le ore 12,00 del giorno 17 novembre 2003.

Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni dovranno essere muniti di competente marca da bollo.

Delle tavole e degli eventuali grafici dovranno inoltre, essere presentate anche sette copie in carta libera.

Il termine per la presentazione delle opposizioni e delle osservazioni è perentorio, pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

Vercelli, 8 agosto 2003

Il Direttore Settore Sviluppo
Urbano ed Economico
Liliana Patriarca

Comune di Vezza d'Alba (Cuneo)

Avvio procedura di classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio
Edilizia ed Urbanistica

rende noto

che con Deliberazione C.C. n. 23 del 31/7/2003 è stata avviata la procedura di classificazione acustica del territorio comunale.

La proposta, unitamente agli elaborati adottati, è visionabile presso l'Ufficio Tecnico Comunale a partire dalla data del presente avviso, nel seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Chiunque potrà presentare proposte ed osservazioni in forma scritta alla Provincia di Cuneo ed al Comune di Vezza d'Alba entro 60 giorni dalla scadenza di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Vezza d'Alba, 10 settembre 2003

Il Responsabile del Servizio
Marco Bergesio

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di coltivazione e recupero ambientale di cava in località San Sebastiano del Comune di Fossano

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 12 Agosto 2003 il Sig. Marco Duranda, (omissis), in qualità di procuratore della Società Unicalcestruzzi S.p.A., con sede legale in Casale Monferrato, Via Luigi Buzzi, - ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di coltivazione e recupero ambientale di cava in località San Sebastiano del Comune di Fossano - (prot. generale di ricevimento n. 42980 in data 12.8.2003; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 13.8.2003 con n. ord. 14/VAL/2003).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 8.8.2003.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1999, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino - tel. 0171-445370 - Dirigente dell'Area del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La Dirigente dell'Area
del Territorio
Chiara Pepino

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Ellero nel Comune di Roccaforte Mondovì

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 25 Agosto 2003 il Sig. Pierluigi Mettone, (omissis) in qualità di Presidente della Società Ellero Energie s.r.l., con sede legale in Cuneo, Via Basse San Sebastiano n. 15, - ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo,

istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Ellero nel Comune di Roccaforte Mondovì - (prot. generale di ricevimento n. 43603 in data 18.8.2003; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 25.8.2003 con n. ord. 15/VAL/2003).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Padania", pubblicato in data 22.8.2003.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino - tel. 0171-445370 - Dirigente dell'Area del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Soleiro, tel 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La Dirigente dell'Area
del Territorio
Chiara Pepino

Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e gestione attività estrattive

Oasi naturalistico-ricreativa "Lago San Pietro" localizzato nel Comune di Mazzè. Proponente: Ditta I.L.C. S.r.l. e Ditta Olivero Mario Escavazioni. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che la Ditta I.L.C. S.r.l. con sede legale in Lauriano, C.so Torino n. 9 e la Ditta Olivero Mario Escavazioni, con sede legale a Rondissone, Via Marino Sella n. 16, hanno depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Oasi naturalistico-ricreativa "Lago San Pietro" localizzato nel Comune di Mazzè, rientrante nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo

Sportello Ambiente (Lun/Ven 9-12 Mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento suddetto è l'Ing. Irene Bottino tel. 011/861 3825 fax. 011/861 4930, del Servizio V.I.A.

La Dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

S.S. 21 "Del Colle della Maddalena" - Progetto di variante della S.S. 21 tra Demonte e Vinadio - 1° Lotto. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 23-07-2003 la Soc. ANAS S.p.a - Compartimento della Viabilità per il Piemonte con sede in Via Talucchi, 7 - Torino ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto " S.S. 21 del Colle della Maddalena - Progetto di Variante tra Demonte e Vinadio - Lotto 1", allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.R. n. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica - L.R. 40/98 è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Qualora il procedimento non venga concluso nei termini sopra riportati, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Giuseppe Iacopino, Dirigente Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324245); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Roberto Delponte (tel. 011/4324786) ed al Geom. Luca Menardi (011/4325348), funzionari del Settore Viabilità ed Impianti Fissi

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento
Giuseppe Iacopino

Regione Piemonte - Direzione Industria

Coltivazione mineraria finalizzata al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico nei terreni siti in località Cascina Santa Marta del Comune di La Loggia (TO) e ricadenti nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, nonché di Valutazione d'incidenza prevista dal Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001

In data 12 agosto 2003 la Società Musso Paolo S.p.A. con sede legale in Chieri (TO), Strada Fontaneto, 77 ha depositato, presso l'Ufficio di deposito regionale di Via Principe Amedeo, 17 in Torino, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati, relativi al progetto di "Coltivazione mineraria finalizzata al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico nei terreni siti in località Cascina Santa Marta del Comune di La Loggia e ricadenti nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, prot. n. 13764 del 12 agosto 2003, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata contiene anche lo Studio di Incidenza relativo al Sito di importanza comunitaria (S.I.C.) "Lanca di Santa Marta e Confluenza Po - Banna" IT1110017.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale Nuovo del Piemonte", pubblicato in data 12 agosto 2003.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 12 agosto 2003, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

ti, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il dott. Luigi Vigliero, Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Pierpaolo Varretto - tel. 011.4323552.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi L.R. n. 27/94 - Procedimento: rifacimento spondale destro rio Gambasca e condotta irrigua in località Prà Ravetto

Data di avvio: 21.8.03

N. protocollo dell'istanza: 35485

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi: Ing. Gianluca Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile Vicario del Settore
Giovanni Brondello

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi L.R. 27/94 - Procedimento: lavori costruzione passerella pedonale sul Lago del Capoluogo - richiesta autorizzazione di competenza

Data di avvio: 25.8.03

N. protocollo dell'istanza: 35837/25.6

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi: Geom. Nicolangelo Cuomo.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - 12.100 Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al

procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi L.R. 27/94 - Procedimento: richiesta autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idrogeologica e ripristino del Torr. Maudagna presso l'abitato di Frabosa Sottana

Data di avvio: 25.8.03

N. protocollo dell'istanza: 35820

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi: Ing. Rivero Alfio

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi L.R. n. 27/94 - Procedimento: Richiesta di autorizzazione idraulica per l'esecuzione di lavori edili di adeguamento al Disciplinare di Concessione

Data di avvio: 26.8.03

N. protocollo dell'istanza: 36010

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi: Ing. Rivero

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile Vicario del Settore
Giovanni Brondello

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90. Procedimento: Amm.ne Com.le di Sanfrè - Richiesta autorizzazione per lavori di difesa spondale del rio Ripoglia con costruzione tratto di muro di sostegno all'argine in Loc. Cascine Nuove

Data di avvio: 18.8.03

N. protocollo dell'istanza: 35036

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. N. Cuomo.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.